

Atto costitutivo di associazione.

I signori:

- **Fuccio Sebastiano, nato a Roma il 03 luglio 1965 e residente in Monterotondo (Rm), via San Matteo, 74, codice fiscale FCC SST 65L03 H501Q, professione ;**
- **Poglio Fulvio, nato a Cuneo (Cn) il 30 ottobre 1970 e residente in Torino, Corso Mediterraneo, 132, codice fiscale PGL FLV 70R30 D205P, professione ;**
- **Rendina Giancarlo, nato a Roma il 26 giugno 1960 ivi residente in via Valentino Mazzola, 38, codice fiscale RND GCR 60H26 H501V, professione ;**

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

- 1) E' costituita tra i presenti un'Associazione denominata: "Associazione Culturale Senzaconfinidotcom".
Essa ha sede in Roma, attualmente in via Valentino Mazzola, 38.**
- 2) A norma di statuto, vengono nominati primi membri del Consiglio Direttivo i signori Giancarlo Rendina, Sebastiano Fuccio e Fulvio Poglio.**
- 3) Viene nominato Presidente dell'Associazione il sig. Giancarlo Rendina.**
- 4) L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto che, firmato dai qui presenti soci fondatori, si allega al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.**

STATUTO

Art. 1) Denominazione.

E' costituita un'associazione con sede in Roma, via Valentino Mazzola, 38, denominata "Associazione Culturale Senzaconfinidotcom" o in forma abbreviata "Senzaconfinidotcom".

Art. 2) Durata.

La durata dell'associazione è illimitata nel tempo.

Art. 3) Scopi sociali.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa viene costituita al fine di diffondere la conoscenza di Roma e del suo entroterra dal punto di vista storico-artistico e ricreativo, sia tra i turisti, che tra gli stessi cittadini, costituendo in tal modo un punto di riferimento sia per quanti fossero interessati a tali argomenti, nonché per tutti gli operatori economici interessati dall'organizzazione di eventi e simili, che possano generare direttamente o indirettamente un incremento dei flussi turistici.

a tale scopo l'associazione si propone di:

- organizzare e partecipare ad eventi idonei, quali spettacoli, congressi, mostre, manifestazioni ecc.;
- promuovere ed organizzare momenti di incontro, dibattiti, seminari e convegni;
- reperire documentazione sulla storia di Roma, in qualunque formato (libri, articoli, filmati, ecc) da poter mettere a disposizione dei soci;
- produrre proprie pubblicazioni editoriali;
- fornire a tutte le categorie di utenti, una serie di servizi sia a carattere informativo che pubblicitario, mediante l'utilizzo di qualunque mezzo di informazione, nonché mediante l'utilizzo di tecnologie legate ad internet.

Art. 4) Quota associativa.

I soci sono tenuti a pagare le quote associative nella misura fissata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed entro il termine da quest'ultimo stabilito.

La durata dell'adesione è annuale.

La quota o contributo associativo, non è trasmissibile, salvo i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5) Proventi sociali.

I proventi sociali sono costituiti da quote associative ordinarie e straordinarie e da eventuali altre entrate quali contribuzioni, elargizioni, sottoscrizioni di soci, privati, enti pubblici e privati o altre associazioni, dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 6) Soci.

I soci sono distinti in quattro categorie:

- 1) **Soci fondatori:** lo sono i firmatari dell'atto costitutivo; essi sono esentati dall'impegno di versare la quota sociale.
- 2) **Soci ordinari:** coloro che accettano e condividono gli scopi e gli obiettivi dell'associazione.
- 3) **Soci sostenitori:** coloro che attraverso le loro azioni abbiano contribuito al sostegno economico e finanziario dell'associazione;
- 4) **Soci onorari:** le persone fisiche o giuridiche che con il loro operato o per il ruolo ricoperto siano riconosciute come conferenti immagine, prestigio ed onore per l'associazione.

Art. 7) Modalità di ammissione.

Per essere ammessi a far parte dell'associazione occorre inoltrare domanda di ammissione contenente i dati anagrafici al Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda di adesione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo ed avrà decorrenza dalla data di versamento della relativa quota; l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato e contro il medesimo è ammesso ricorso entro un mese dalla relativa comunicazione al Collegio dei Probiviri.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare annualmente il bilancio.

Essi hanno i diritti di controllo stabilite dalle leggi o dallo statuto.

La quota associativa e la relativa qualifica sono intrasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte in favore di soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione.

La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile.

L'associazione è organizzata in una sede regionale. Possono però svilupparsi più sedi periferiche a carattere provinciale e locale.

Art. 8) Organi dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- i revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri

Art. 9) L'assemblea.

L'assemblea è formata da tutti i soci di cui all'art. 6 e regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 7.

L'assemblea viene convocata mediante l'affissione del relativo avviso nei locali dell'associazione almeno venti giorni prima del giorno previsto.

Ogni singolo socio può farsi rappresentare con delega scritta. La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e fissa le quote associative;
- elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori e i Probiviri;
- delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci votanti e delibera a maggioranza dei soci votanti presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci votanti intervenuti e delibera sempre a maggioranza dei soci votanti presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da almeno venti soci.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche statutarie;

- delibera sullo scioglimento dell'associazione determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

Essa è convocata dal presidente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto da almeno trenta soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vicepresidente.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari vanno sottoscritte dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 10) Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso fra tre e novantanove.

Esso è composto da membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Il primo Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi sociali che non siano stati espressamente riservati all'assemblea dal presente statuto. Può inoltre stabilire emolumenti per gli organi amministrativi o per i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente con funzioni di vicario in caso di assenza del presidente, e un segretario che si occupa della gestione degli aspetti organizzativi ed esecutivi nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il segretario può essere scelto anche tra le persone non facenti parte del Consiglio Direttivo; in tal caso egli partecipa alle riunioni in veste consultiva e senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente ogni tre mesi o comunque ogni qualvolta ve ne sia necessità.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione a tutti i membri, corredato dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione. In caso di urgenza può essere convocata con avviso da portare a conoscenza almeno tre giorni prima.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Tali delibere devono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente e dal segretario.

In caso di dimissioni dal Consiglio di uno o più membri, è dato mandato al Consiglio stesso di cooptare i membri mancanti. I nuovi consiglieri cooptati resteranno in carica fino alle elezioni successive.

In caso di dimissioni contemporanee di più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi dimissionario e l'assemblea dei soci, opportunamente convocata, dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11) Presidente.

Il presidente ha le seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- attua le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

Il presidente viene eletto a maggioranza dai componenti il Consiglio Direttivo, tra i membri che lo compongono ed è rieleggibile.

Art. 12) Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri, composto da tre a cinque membri, viene eletto dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- **disciplina i rapporti di conflitto che possono insorgere tra gli associati e la sede, o tra la sede nazionale e le sedi decentrate, determinando anche la sospensione o l'esclusione degli associati e membri ritenuti in conflitto con fini sociali o lesivi del buon nome dell'associazione.**

Art. 13) Durata esercizio sociale.

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio chiude il trentuno dicembre duemila.

Art. 14) Bilanci consuntivo e preventivo.

Il primo comprende un rendiconto economico e finanziario della gestione, sono elaborati dal Consiglio Direttivo ed inviati agli associati in copia unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci potrà essere richiesta da tutti gli associati.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 15) Scioglimento.

L'associazione si scioglie per l'impossibilità sopravvenuta di raggiungere gli scopi sociali ovvero per la deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Verificandosi per qualunque causa lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva ogni altra eventuale destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni.

Roma,